

## TRIBUNALE ORDINARIO di LODI

## SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Damiano Dazzi,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/05/2017:

rilevato che, circa l'istanza di sospensione della delibera impugnata, parte attrice ha sostenuto, a pag. 19 dell'atto di citazione, "che sussistano giustificati motivi affinché venga disposta, a mente dell'art. 23 terzo comma c.c." la predetta sospensione;

rilevato che l'art. 23, comma 3, cod. civ. prevede, invece, quale presupposto della sospensione, la sussistenza di "gravi motivi", ed il provvedimento di sospensione, avendo natura cautelare, come tale richiede, oltre al fumus boni iuris, anche il periculum in mora;

rilevato che, nel caso di specie, non è stato prospettato il "periculum", il quale comunque pare essere escluso dal tempo trascorso tra la data della delibera di cui si chiede la sospensione (30.04.2016) e la data di iscrizione a ruolo della presente causa (28.11.2016);

P.Q.M.

respinge l'istanza di sospensione;

assegna alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;

rinvia, tenuto conto dell'agenda del magistrato e del carico sostenibile, all'udienza del 2 febbraio 2018, ore 11,00, per la discussione sulle memorie depositate, disponendo che i termini assegnati decorrano dal 25 settembre 2017, anche al fine di adeguare i tempi di redazione delle memorie alla data dell'udienza.

Si comunichi.

Lodi, 7 maggio 2017

Il Giudice dott. Damiano Dazzi

